

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 25-2980

**L.R. 23/2016. L.R. 40/1998. D.lgs. 152/2006. Fase di valutazione procedura VIA, contestuale Valutazione di Incidenza e provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po-Stralcio confluenza Po-Dora Baltea; Cat. A1.5", nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO).**

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

l'articolo 27 bis del Decreto legislativo 152/2006 disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

al comma 7 del suddetto articolo è sancito, in particolare, che "la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6", del medesimo Decreto legislativo;

l'articolo 12 della legge regionale 40/1998 disciplina la fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti.

Preso atto che:

in data 5 dicembre 2019, il legale rappresentante della Società ALLARA S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art 27-bis del D.lgs. 152/2006, la domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale Valutazione d'incidenza, relativamente al progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL;

la Società Allara S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art 27-bis del D.lgs. 152/2006, visti e preso atto dei contenuti della D.G.R. Regione Piemonte 20 luglio 2018, n. 12-7237, *Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea e delle procedure per l'attuazione degli interventi. Revoca parziale della D.G.R. n. 13-12388 del 26 ottobre 2009 e revoca della DGR n. 41-2727 del 12 ottobre 2011* e dei contenuti del Documento tecnico allegato alla stessa, *Aggiornamento Programma Operativo Gestione Sedimenti Confluenza Po-Dora Baltea*, redatto da Regione Piemonte ed AIPO-Ufficio Operativo di Torino ed integrato da valutazioni da parte dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;

i predetti documenti riguardano un insieme di interventi, finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica, al conseguimento di un assetto morfologico di maggiore equilibrio e condizioni ambientali di maggior valore in aree ubicate alla confluenza della Dora Baltea nel Po e ricadenti all'interno dei Comuni di Brusasco e Verrua Savoia (Città Metropolitana di Torino) e di Crescentino (provincia di Vercelli);

la Società Allara S.p.A. ha in disponibilità la maggior parte dei terreni interessati dai predetti interventi e la restante parte è di proprietà demaniale;

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226. Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

secondo quanto disposto dall'art. 27bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 16 del D.lgs. 104/2017, la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 14 dicembre 2019 ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale;

la pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale, effettuata in data 30 gennaio 2020, ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali, nella fase di partecipazione del pubblico è pervenuta la nota prot. n. 32413 del 31 marzo 2020 da parte di Pronatura e Legambiente della quale è stato dato riscontro a tutti i partecipanti alla conferenza trasmettendola con nota n 4682 del 29 aprile 2020;

l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di interventi di miglioramento della funzionalità idraulica e di rinaturazione inseriti nell' "Aggiornamento del Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po - Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro; tratto Po - Dora Baltea", in località "Cascina Landolio" dei Comuni di Crescentino (VC), Brusasco e Verrua Savoia (TO). Le aree interessate ricadono all'interno del Parco Naturale del Po, area protetta regionale, ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., *Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*, come modificato con L.R. 11 marzo 2019, *Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19*. Nel complesso quindi, le aree interessate ricadono interamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. f) e, inoltre, ricadono parzialmente in zone sottoposte a vincolo ai

sensi della lett. c) e della lett. g) del medesimo comma. L'intervento è sottoposto alla fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed al procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.lgs. 152/06, in quanto ricade nella lettera s) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e nell'allegato A1 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i. "progetti di competenza della Regione sottoposti alla fase di valutazione" categoria n. 5: "*Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale*". Le aree interessate ricadono ugualmente all'interno del SIC "Confluenza Po-Dora Baltea", codice IT1110019 e della ZPS "Zona di protezione speciale del Baraccone, Confluenza Po-Dora Baltea", individuati ai sensi della Direttive comunitarie per la conservazione della biodiversità 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 e pertanto sono sottoposti al procedimento di Valutazione Di Incidenza ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n.19;

i terreni sui quali si richiede l'autorizzazione alla coltivazione (sup. complessiva di 162.764 m<sup>2</sup>) sono in parte in disponibilità della Società Istante (145.940 m<sup>2</sup>) ed in parte demaniali (16.824 m<sup>2</sup>), con un volume lordo di scavo di circa 577.000 mc;

l'opera in progetto consiste principalmente in un intervento di sistemazione idraulica volto a migliorare la funzionalità idraulica della confluenza tra il fiume Po ed il fiume Dora Baltea. L'intervento prevede la riapertura del canale Nord presente in sinistra idrografica della Dora Baltea e lo scavo di due aree di rinaturazione che trovano collocazione all'interno dell'ambito di confluenza morfologicamente definito dai rami fluviali già presenti e dal Canale Nord. Gli interventi sono progettati in conformità a quanto indicato nella D.G.R. 20 luglio 2018, n. 12-7237 "Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea e delle procedure per l'attuazione degli interventi" nonché di quanto previsto dal Piano dell'Assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, con particolare riferimento per quanto riguarda le aree di rinaturazione, ai contenuti, indirizzi e prescrizioni dell'art. 36 delle *Norme di attuazione* del PAI e della Deliberazione n. 8/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino "Adozione di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001: art. 36 delle Norme di attuazione (*Interventi di rinaturazione*). Adozione della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione" di cui all'art. 36 delle Norme del PAI";

il programma dei lavori di scavo prevede uno sviluppo del progetto ripartito in 3 fasi successive e avrà una durata complessiva di 5 anni nel corso dei quali si prevedono alcuni periodi di fermo-cantiere a seguito di eventi di piena (ordinaria e/o straordinaria) o limitazioni temporali connesse al ciclo biologico degli habitat naturali (fauna terrestre, ittiofauna). Nel complesso i lavori prevedono il mantenimento delle superfici esistenti non interessate dagli scavi e la ricostruzione di ambienti di naturalità, in particolare di quelli maggiormente specifici del fiume;

la realizzazione dell'intervento, da concludersi nei termini previsti dall'art. 27 bis del D.lgs. 152/06, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, comprende il rilascio contestuale dei seguenti atti autorizzativi:

- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Allegato A1);
- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;
- autorizzazione regionale ai sensi del D.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale (Allegato A2);
- valutazione di incidenza ai sensi della l.r. 19/2009 e D.P.R. 357/97 (Allegato A3);

in merito all'iter autorizzativo del progetto: "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL., si rileva quanto segue:

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile di procedimento, attuando quanto previsto dagli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.lgs 152/2006, ha indetto dapprima una Conferenza di Servizi istruttoria, con nota prot. 3135 del 17.03.2020 ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 241/1990, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA in oggetto e nei procedimenti autorizzativi connessi, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica. Alla conferenza di servizi istruttoria è stato invitato a partecipare anche il proponente, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della l.r. 40/1998;

la prima seduta dell'Organo Tecnico regionale e della Conferenza di Servizi, in ottemperanza a quanto disposto in relazione all'emergenza COVID-2019, si sono svolte in forma semplificata e in modalità asincrona, sono state indette al fine di effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto e per richiedere agli uffici e agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare la necessità di integrare la domanda presentata con la richiesta di eventuali chiarimenti o di integrazioni documentali relativi alla documentazione di progetto;

a seguito delle prime risultanze istruttorie e dei pareri e contributi tecnici pervenuti, il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con nota prot. n. 4682 del 29/04/2020;

con nota prot. n. 5230 del 15/05/2020 è stata richiesta da parte della Società istante una proroga dei termini per la consegna della documentazione richiesta dall'Autorità Competente, concessa vista la complessità delle integrazioni da presentare, integrazioni trasmesse il 29/06/2020 con nota prot. n. 6991;

il Responsabile del procedimento, preso atto delle integrazioni pervenute, ha, quindi, indetto con note prot. 8090 del 28/07/2020 e prot. 8768 del 13/08/2020 la seconda seduta di Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del D.lgs. 152/2006, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, verificata la sussistenza dei necessari presupposti di compatibilità ambientale, con convocazione dei lavori in data 16 settembre 2020, in modalità sincrona tramite videoconferenza. In pari data, si è svolta la seconda seduta dell'organo tecnico regionale;

secondo quanto disposto dal citato articolo 27-bis, comma 7 del D.lgs. 152/2006, la sopra richiamata data di convocazione dei lavori della conferenza di servizi definisce il termine per la conclusione del procedimento di VIA con il contestuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti, fissato dalla disciplina statale vigente in 120 giorni a decorrere da tale data, in quanto l'istanza è stata presentata antecedentemente alle modifiche di cui all'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. 152/2006;

nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi è stata data lettura dei pareri pervenuti al 16 settembre 2020:

- parere della Città Metropolitana di Torino ns. prot. 4840 del 05 maggio 2020;

- parere della Direzione Ambiente Settore Territorio e Paesaggio ns. prot. 8670 del 11 agosto 2020;
- pareri del MIBACT ns. prot. 5323 del 14 maggio 2020 e 5234 del 15 maggio 2020;
- parere della Direzione Opere Pubbliche Settore Tecnico regionale di BI-VC ns. prot. 20891 del 28 aprile 2020;
- parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese ns. prot 9611 del 15 settembre 2020;

nel corso della suddetta seduta sono emerse alcune criticità:

- sono state sollevate perplessità sugli aspetti naturalistici, in particolare nell'area a Nord del canale dove la rinaturazione dovrebbe interessare interamente i mq previsti dalla D.G.R. 12-7237 del 2018;
- è stata richiesta la coerenza del progetto con le prescrizioni di cui alla D.G.R. 12-7237 del 2018;
- si è riscontrata la mancanza di alcuni chiarimenti richiesti in merito a problematiche di tipo idraulico;
- considerato che le volumetrie movimentate sono maggiori rispetto a quelle previste nella D.G.R. 20 luglio 2018, n. 12-7237 si è richiesto di giustificare l'allungamento dei tempi e di verificare l'idoneità dal punto di vista idraulico del riporto di materiale con caratteristiche limoso-sabbiose;
- in merito alla proposta di realizzazione del guado si è richiesta una valutazione costi-benefici-ambientali;

alla luce di quanto sopra il proponente vista la necessità di ulteriori approfondimenti emersi in C.d.S. ha richiesto la possibilità di presentare ulteriore documentazione spontanea, concessa nella medesima sede dal RUP;

con nota prot. n. 105950 del 05 novembre 2020 la Società ALLARA S.p.A. ha trasmesso integrazioni spontanee;

in data 19 novembre 2020 si è svolta, in modalità sincrona tramite videoconferenza, un'ulteriore seduta sia dell'Organo Tecnico sia della Conferenza di Servizi, convocati per l'esame degli approfondimenti specialistici, preannunciati dalla Società proponente nella precedente seduta di C.d.S.;

nell'ambito di tale seduta di C.d.S.:

- il Responsabile del procedimento ha illustrato le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale, condotta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, da cui è emersa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto necessario per il conseguente rilascio dei titoli abilitativi richiesti, unitamente alle proposte di prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, tecnico e minerario, come

risultanti dall'istruttoria dello stesso organo tecnico regionale e dall'istruttoria del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione, inerente l'autorizzazione ai sensi della legge 23/2016, ai fini della necessaria condivisione;

- il rappresentante del Segretariato Regionale MIBACT per il Piemonte in merito all'autorizzazione paesaggistica ha ribadito il parere favorevole già precedentemente espresso "MIBACT|MIBACT\_SR-PIE|15/09/2020|0003850-P", la procedura si considera conclusa;
- il settore Difesa del suolo ha espresso parere favorevole e accetta la posizione del proponente anche in merito al cronoprogramma dei lavori;
- AIPo preso atto che la realizzazione del guado viene ritenuta dal proponente indispensabile per consentire la realizzazione del progetto, ha accettato la realizzazione suggerendo i seguenti accorgimenti tecnici: il guado dovrebbe essere realizzato con materiale sciolto, valutando poi in una fase successiva un eventuale ancoraggio con un cavo che consenta comunque la separazione dei tubi, quindi avrebbe dettato prescrizioni per la realizzazione del guado con materiali sciolti e affinché sia facilmente asportabile da una piena ordinaria. A queste condizioni il guado può essere realizzato. Le prescrizioni di AIPo saranno funzionali alla redazione del progetto, che andrà sottoposto ad AIPo ante operam;
- inoltre AIPo ha consigliato di valutare la realizzazione del guado più in prossimità della confluenza poiché, allo stato attuale, questa posizione sembrerebbe più corretta;
- l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese: stabilito che il guado costituisca un elemento imprescindibile per poter realizzare l'intervento in tempi brevi e con la maggiore efficienza possibile, ha dichiarato che avrebbe dettato delle prescrizioni per la predisposizione di un progetto che preveda sia il monitoraggio delle specie e dei siti riproduttivi delle specie nel corso dei lavori, sia la ricostruzione dell'habitat al termine dei lavori con eventuale ripopolamento delle specie ittiche, incluse negli allegati della Direttiva Habitat. Ha inoltre proposto, per ottemperare alle indicazioni del Piano Operativo rispetto all'area di rinaturalizzazione a Nord del Canale Nord, di spostare la superficie mancante da destinare alla rinaturalizzazione in una zona demaniale posta in sponda destra della Dora. Tale area potrebbe essere acquisita in concessione dall'Ente-Parco per sostituire la parte mancante rispetto a quanto previsto dalla DGR;
- infine l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese ha chiesto di stralciare la semina di specie erbacee nelle zone di riporto del materiale limoso, e di mettere a dimora nuclei di salici arbustivi in modo da stabilizzare e rendere più resistente la vegetazione al passaggio ripetuto delle acque e che nelle fasi di progettazione e realizzazione delle zone umide sia prevista la presenza di un erpetologo;
- il Rappresentante del Settore Tecnico regionale, Area Metropolitana di Torino, ha evidenziato che, nel caso in cui il Progetto sia riconosciuto coerente con il "Programma Generale di Gestione dei Sedimenti del Fiume Po – stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro - Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea" in base al comma 1), lettera b, dell'art. 11 dalla L.r. n. 45/1989 sia sufficiente l'autorizzazione rilasciata dall'AIPo in base al R.D. n. 523/1904 e che pertanto non risulta necessario richiedere la relativa autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico per le superfici ricadenti nel Comune di Verrua Savoia. Ha evidenziato inoltre che la concessione delle superfici del demanio idrico fluviale potrà avvenire solo dopo la conclusione del

procedimento di VIA e la acquisizione del parere dell'AIPO. La superficie demaniale oggetto di rinaturalizzazione in destra idrografica del torrente Dora Riparia non sarà soggetta a canone di concessione se la richiesta di concessione fosse presentata dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta o se nel provvedimento finale si riconoscesse la natura di interventi di ripristino e recupero ambientale a tali opere. Ha precisato infine che la competenza del rilascio della concessione per le superfici appartenenti al demanio idrico fluviale spetta al Settore Tecnico regionale competente per territorio, e nel caso del Comune di Crescentino al Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli.

- infine che la asportazione della superficie boscata esistente può rientrare tra i casi di esclusione dalla compensazione forestale previsti al comma 7, lettera d, dell'art. 19 della l.r. n. 4/2009, purché il Progetto sia riconosciuto coerente con il "Programma Generale di Gestione dei Sedimenti del Fiume Po – stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro - Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea";

in conclusione il RUP, in relazione alle aree di rinaturalizzazione da prevedersi nell'area demaniale posta in sponda destra della Dora, ha indicato che è necessario che le variazioni al progetto siano inquadrate come un parere favorevole con prescrizioni al progetto presentato. Saranno poste prescrizioni per la redazione del progetto di compensazione come condizione di ante operam, anche il progetto di rinaturalizzazione sarà sottoposto alle verifiche di ottemperanza. Le opere previste dal progetto di compensazione saranno incluse nel calcolo della fideiussione che pertanto verrà calcolata solo in seguito alla presentazione del progetto di compensazione, la quale presentazione sarà condizione vincolante per l'inizio lavori. Inoltre ha sottolineato la necessità di inserire anche le nuove aree nella convenzione tra il proponente e il Parco;

infine il RUP ha precisato che in merito alle competenze della Conferenza di Servizi inerenti al rilascio dei titoli abilitativi, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito di determinare quale posizione unanime quella favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto in esame;

in seguito alla suddetta C.d.S. sono pervenuti i seguenti pareri:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Difesa del suolo Prot. 00012952 del 27/11/2020;
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese, Prot. 00013555 del 11/12/2020 contenente la Determinazione n. 204 dell'11/12/2020 con la quale l'Ente ha espresso il proprio parere favorevole e il contestuale Giudizio di Valutazione di Incidenza;
- Parere favorevole dell'AIPO Prot. 00000350 del 13/01/2021;

gli interventi sono progettati sulla base della D.G.R. 20 luglio 2018, n. 12-7237 "Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea e delle procedure per l'attuazione degli interventi" nonché di quanto previsto dal Piano dell'Assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, con particolare riferimento per quanto riguarda le aree di rinaturazione, ai contenuti, indirizzi e prescrizioni dell'art. 36 delle *Norme di attuazione* del PAI e della Deliberazione n. 8/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino "Adozione di variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001: art. 36 delle Norme di attuazione (*Interventi di rinaturazione*). Adozione della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione" di cui all'art. 36 delle Norme del PAI";

l'opera in progetto consiste principalmente in un intervento di sistemazione idraulica volto a migliorare la funzionalità e la sicurezza idraulica della confluenza tra il fiume Po ed il fiume Dora Baltea, oltre al conseguimento di un assetto morfologico di maggiore equilibrio e condizioni ambientali di maggior valore in aree ubicate alla confluenza della Dora Baltea nel Po e ricadenti all'interno dei Comuni di Brusasco e Verrua Savoia (provincia di Torino) e di Crescentino (provincia di Vercelli);

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza.

Dato atto, altresì, che:

sono inoltre pervenute in data 21 e 23 dicembre 2020 ulteriori osservazioni da parte di privati e dalla Città di Chivasso, tali osservazioni sono state oggetto di una ulteriore seduta di Organo Tecnico Regionale convocata con nota prot. n. 228 del 11.01.2021 il cui verbale riporta le risultanze della riunione e le proposte di prescrizioni, assunte nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

sono pervenuti infine i seguenti pareri:

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio prot. n.11742 del 02 febbraio 2021;
- ARPA Piemonte prot. n.1567 del 12 febbraio 2021;

le cui prescrizioni sono state assunte nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che, in conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, e contestuale giudizio positivo di Valutazione d'incidenza, relativamente al progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL., presentato dall'arch. Giuseppe Balbo in qualità di legale rappresentante della società ALLARA S.p.A., per il conseguente rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni di cui al suddetto allegato A, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, consentono di prevenire o comunque risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- miglioramento della funzionalità e della sicurezza idraulica;
- conseguimento di un assetto morfologico di maggiore equilibrio e condizioni ambientali di maggior valore in aree ubicate alla confluenza della Dora Baltea nel Po;
- interventi di rinaturazione nella zona demaniale;



- monitoraggio delle specie e dei siti riproduttivi delle specie nel corso dei lavori;
- ricostruzione dell'habitat al termine dei lavori con ripopolamento delle specie ittiche;
- spostamento della superficie mancante rispetto all'area di rinaturalizzazione a Nord del Canale Nord in una zona demaniale posta in sponda destra della Dora.

Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 –17401 del 30 maggio 2002;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

vista la D.G.R. 20 luglio 2018, n. 12-7237 "Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea e delle procedure per l'attuazione degli interventi”;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;

visto l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per tutto quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di esprimere la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.lgs. 152/2006, positiva valutazione di incidenza ai sensi della l.r. 19/2009 e D.P.R. 357/97, relativamente al progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL., presentato dal legale rappresentante della Società ALLARA S.p.A. per le motivazioni illustrate in premessa, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, dando atto che le prescrizioni di cui all'Allegato A sono vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

di dare atto che l'inizio lavori potrà avvenire solo a seguito della presentazione della fideiussione, che verrà calcolata solo a seguito della presentazione del progetto di compensazione da presentare ante-operam;

di stabilire che, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

di dare atto che ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 il proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'allegato A sezione 2, è tenuto a tramettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

di dare atto che le "condizioni e le misure supplementari" relative agli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui alla presente deliberazione, elencati e descritti in premessa, sono rinnovate e riesaminate, controllate e

sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Servizi regionali e/o degli Enti ed Amministrazioni competenti per materia;

di dare atto che il proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal PAUR, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle “condizioni e misure supplementari” ivi contenute;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale ,di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché di depositarla in copia conforme presso l’Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Allegato A 1



n. prot. \*/2021

(\*allegato alla posta elettronica certificata, con piattaforma DoQui)

Moncalieri, (\*)

Cl.: 6.10.30

Rif. Fasc. **2364/2015A**\*\*

\*\**(da citare sempre nella corrispondenza)*

Alla **Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere**  
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Piemonte**  
Settore Tecnico Regionale di Torino  
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

A **Allara**  
allaraspa@twtcert.it

**OGGETTO: "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO).**

**Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90.**

**Richiedente: Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere**

Con riferimento al procedimento in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali integrativi inoltrati dall'ing. Martina, per conto della società Allra S.p.A., con nota prot. n° 227/20/MA120/LM/rc del 16.12.2020, acquisita, a seguito di re-inoltro da parte del progettista in data 29.12.2020, agli atti AIPO con nota prot. n. 33287 del 29.12.2020;

VISTI :

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

1

**Agenzia Interregionale per il fiume Po**  
Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale  
Ufficio Operativo di Torino

Via Pastrengo 2/ter – 10024 MONCALIERI  
Tel. 011/642504 Fax. 011/645870

[www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it) [ufficio-to@agenziapo.it](mailto:ufficio-to@agenziapo.it) [ufficio-to@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-to@cert.agenziapo.it)

categorie” R.D. n° 523 del 25.07.1904;

- il PAI, le sue Norme di Attuazione e le direttive ad esso allegate;
- la direttiva 2007/60 CE “Alluvioni”- Recepita con il Dlgs. 49/2010;

**PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore**

### **SI ESPRIME PARERE POSITIVO**

#### **AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITA' AI SENSI DEL PAI**

alla realizzazione dell'intervento così come previsto negli elaborati progettuali, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi con l'ultima nota integrativa citata in premessa (prot. AIPO n. 33287 del 29.12.2020).
2. Ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.
3. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO.

#### **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Gli elaborati di as-built dovranno essere predisposti sulla base di un rilievo georeferito alla rete fiduciaria AIPO se disponibile; in assenza il proponente dovrà fornire **le monografie dei caposaldi utilizzati**.
2. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà pervenire la Concessione delle aree demaniali da parte del Settore Tecnico Regionale in indirizzo.
3. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà pervenire il rilievo georeferito (vedasi punto n. 1) dello stato di fatto dell'area, comprese le batimetrie, riportando tutte le sezioni di controllo

dell'elaborato 35 e di tutte le sezioni di progetto dell'elaborato 3.4, salvo ulteriori richieste da parte di AIPO se ritenute necessarie.

4. Durante l'esecuzione delle opere, dovranno pervenire bimestralmente e comunque dopo ogni evento significativo di piena il rilievo dello stato di fatto del momento, riportando tutte le sezioni di controllo dell'elaborato 35 e di tutte le sezioni di progetto dell'elaborato 3.4, salvo ulteriori richieste da parte di AIPO durante l'esecuzione delle opere.
5. In merito alla calibrazione del modello, si richiede di riportare a pag. 35 della Relazione idraulica (El. 3) le tabelle citate, ma non presenti, riportanti le altezze idrometriche in quote assolute, sia dello stato di fatto sia dello stato di progetto. I punti delle tabelle su citate devono essere indicati nelle planimetrie delle mappe con assegnato periodo di ritorno (dall'El. 24 all'El.34).
6. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà pervenire il cronoprogramma definitivo e le aree di stoccaggio del materiale sterile da ricollocare successivamente in loco.
7. La DGR n 12-7237 del 20/07/2018 prescriveva che *"l'altezza media di scavo doveva essere pari a 3 m per il canale posto più a nord e di circa 2 m per il canale posto più a sud (considerando la profondità di fondo scavo tra 153 m s. m. in prossimità dell'attuale alveo della Dora Baltea e 150 m s.m. in prossimità del Po)"*. Tuttavia, essendo presente del materiale sterile, dal punto di vista commerciale, in superficie, lo scavo sarà approfondito anche di oltre 4 m rispetto al piano campagna (vedasi el. 7 Plan\_scavi), pertanto al fine di evitare che la maggior profondità di scavo possa incidere negativamente sull'approfondimento del fondo alveo, si prescrive che il materiale sterile sia compattato dopo il ricollocamento in loco. L'intero intervento, dovrà essere suddiviso in almeno cinque macro-aree, prevedendo il riempimento dello scavo, con il materiale sterile alla fine della macro-area di scavo, al fine di evitare che le aree siano esposte per troppo tempo agli eventi di piena con una maggiore profondità di scavo di quella prevista dalla DGR. Il cronoprogramma dovrà tenere in conto di tale prescrizione in merito all'organizzazione del cantiere. Per maggiore chiarezza è opportuno riportate nella planimetria di scavo (el. 7 Plan\_scavi) anche la quota finale di progetto.
8. Il guado non dovrà in nessun caso restringere la sezione del corso d'acqua esistente, pertanto, se necessario, dovranno essere incrementate le tubazioni e diminuita la lunghezza del rilevato, sulla base del rilievo dello stato di fatto che dovrà essere inoltrato prima dell'inizio dei lavori, con indicazione planimetrica del guado. Dovrà essere inoltrato un calcolo strutturale delle opere che dovranno essere in grado, tramite gli ancoraggi, di trattenere le tubazioni, verificando che le azioni sollecitanti non provochino scivolamenti di scarpata, distacchi di sponda e dispersione dei micropali in alveo. A fine dei lavori dovranno essere ripristinati i luoghi, compresa la rimozione dei micropali e di tutte le opere provvisorie accessorie per la realizzazione del guado.

9. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il Proponente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, con particolare riguardo al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale.
10. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla realizzazione del guado dovrà essere effettuata una prima correlazione tra i livelli segnalati dall'asta idrometrica a monte del guado che si intende installare e l'idrometro posto al ponte di Borgo Revel. Tale correlazione deve essere monitorata e aggiornata bimestralmente.
11. L'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del Proponente.
12. Il Proponente dovrà realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e sorvegliare il sito durante le ore notturne, i giorni di inattività e festivi in modo tale da impedire l'accesso ai siti a chiunque non sia autorizzato. In tali giorni, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili.
13. In corrispondenza del cantiere dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori.
14. Resta in ogni caso a carico del Proponente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua.
15. Il proponente non specifica nulla al riguardo delle telecamere, pertanto si intende che abbia rinunciato alla loro installazione. Tuttavia, qualora sia un refuso della relazione idraulica, si chiede che vengano descritte la tipologia dell'impianto e le opere che eventualmente dovranno essere realizzate.
16. Per il periodo di esercizio dell'attività dovrà essere messo a disposizione un recapito h24, collegato ad servizio di reperibilità col quale attivare eventuali interventi urgenti in massimo due ore. Inoltre in caso di emissione di Bollettino allerta con codice arancione o superiore per il rischio idraulico sul bacino della Dora Baltea da parte del Centro Funzionale ARPA, la cui osservazione sarà a cura del Proponente, il medesimo dovrà garantire la immediata disponibilità di uomini e mezzi per intervenire in caso di necessità.
17. In caso di rinuncia dell'intervento, da parte del Proponente, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'AIPO che, per motivi di servizio o di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento delle opere già eventualmente realizzate, senza che il proponente possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti;

18. In nessun caso il proponente potrà rivalersi su quest'Agencia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento delle opere realizzate dal proponente stesso o alla salvaguardia dei terreni limitrofi e retrostanti.
19. Restano a totale carico del Proponente tutti gli oneri di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate per la realizzazione delle opere in esame. A lavori ultimati saranno a totale carico dell'esecutore dei lavori tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate dagli stessi, ivi comprese le strade, le rampe, il guado, le piste utilizzate dai mezzi di lavoro e ogni altra opera accessoria.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena. In caso di piene del corso d'acqua, infatti, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agencia in termini d'indennizzo per i danni subiti dal Proponente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito all'emissione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.
4. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica, ovvero nel caso in cui per sopravvenute variazioni delle condizioni del corso d'acqua, le stesse siano giudicate incompatibili con il buon regime idraulico dello stesso, o in caso di inadempienza da parte del Proponente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Proponente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agencia provvederà in danno del Proponente.



5. Il Proponente dei lavori dovrà comunicare per iscritto a questo ufficio operativo, a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e il cronoprogramma degli stessi, in modo da permettere alla Scrivente Agenzia delle ispezioni in corso d'opera atte a verificare le lavorazioni che interessano l'argine e la sponda.
6. Il direttore dei lavori dovrà comunicare a questo ufficio operativo per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, la data di fine lavori e trasmettere idonea dichiarazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che *"l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nella presente nota AIPO (indicare i riferimenti della presente nota)"*. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del *"Certificato di regolare esecuzione"* e degli elaborati di as-built di tutte le opere realizzate.
7. E' a carico del Proponente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua e/o incidenti in alveo, pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, per il tempestivo allontanamento di mezzi e uomini dall'area di cantiere e, in generale, dalle aree allagabili.
8. In nessun caso il Proponente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, qualora intervengano modificazioni all'assetto del tratto del fiume Dora Baltea considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quanto presente al momento del rilascio del presente parere.
9. Il presente parere s'intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla Scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta. Il presente parere, infatti, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale, Comunale e di ogni altro Ente competente nel territorio.
10. E' fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo del fiume, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto.

Sarà, infine, onere a carico del proponente, la manutenzione delle opere realizzate nel progetto oggetto di autorizzazione e del mantenimento della scogliera posta in sponda sinistra, riservandosi

l'AIPO, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che venissero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua e la salvaguardia delle opere arginali. Il proponente, in precedenti integrazioni ha dichiarato che le *"La manutenzione delle opere verrà realizzata dal proponente per il periodo di durata del cantiere"*. Tale affermazione, comprensibile dal punto di vista operativo ed imprenditoriale, non è purtroppo derogabile in termini assoluti in quanto le opere realizzate dovranno comunque essere oggetto di osservazione e di monitoraggio, anche a fronte dell'incertezza sulle dinamiche di deflusso e sulla stabilità dell'alveo e delle sponde che potranno instaurarsi a seguito della realizzazione dei canali.

Alla luce di quanto sopra si segnala quindi fin d'ora alla Regione la necessità, dopo il completamento della sistemazione complessiva, di designare un soggetto preposto a tale monitoraggio costante delle opere che saranno realizzate nonché alla loro manutenzione, avanzando fin d'ora la richiesta di prevedere apposito finanziamento per l'esecuzione delle attività suddette e di eventuali lavori che si rendessero necessari in futuro. A tal fine si segnala altresì la necessità che le aree vengano intestate alla Regione Piemonte, al Demanio Pubblico dello Stato ovvero all'Ente Parco a seconda della destinazione delle aree medesime, dichiarandosi fin d'ora la scrivente Agenzia disponibile a concordare ciò in apposito tavolo tecnico istituzionale con gli enti interessati.

La presente viene inviata anche al Settore Tecnico Regionale per l'eventuale stipula della Concessione, della quale dovrà esserne trasmessa copia a questo Ufficio o in caso di rigetto, copia del relativo provvedimento.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)*

*Referente: ing. Sara Serritella*



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/793/2020A/A1600A*

*Rif. n. 68996./A1610B del 27/07/2020*

*Rif. n. 69301./A1610B del 28/07/2020*

Al Responsabile del procedimento  
della Regione Piemonte  
Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
c.a. Dott. Edoardo Guerrini

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti  
e paesaggio per la città metropolitana di Torino  
Piazza S. Giovanni n. 2  
10122 - TORINO

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio  
per le province di Biella, Novara,  
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
Corso Cavallotti n. 27  
28100 - NOVARA

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comuni : Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO)  
Intervento: "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del  
fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5" - Pos. 2019-08/VAL  
Proponente: Società ALLARA S.p.A  
L.L.R.R. 23/2016 e 40/98, Dlgs 152/2006- Fase di valutazione della procedura di VIA,  
autorizzazione estrattiva e contestuale Valutazione di Incidenza.  
Convocazione dell'Organo tecnico regionale e della Conferenza di Servizi ai sensi  
dell'art. 27Bis c 7 per il giorno 01/09/2020.

**Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004**



Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 8085 del 27/07/2020, qui pervenuta dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere in data 27/07/2020, relativa alla riunione dell'Organo tecnico regionale indetta per il giorno 01/09/2020 ore 9.00,

vista la nota di convocazione prot. n. 8090 del 28/07/2020, qui pervenuta dal medesimo Settore regionale in data 28/07/2020, relativa alla riunione della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 01/09/2020 ore 11.00,

esaminata la documentazione progettuale e integrativa consultata accedendo al link: "<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioniambientali/3446-via-progetti-in-corso-di-valutazione-presso-la-regione>",

si premette quanto segue:

Dall'esame degli elaborati cartografici di inquadramento e dal loro confronto con la Tavola P2 "Beni paesaggistici" del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si rileva che le aree interessate dal progetto ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito: Codice).

In particolare:

Beni paesaggistici ex art. 142 del Codice

- Fiume Po e Dora Baltea (art. 142, c.1, lett. c. del Codice);
- territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, c.1, lett. g. del Codice);
- Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea (art. 142, c.1, lett. f. del Codice)
- sono fatti salvi eventuali usi civici (art. 142, c.1, lett. h. del Codice) per i quali si demanda la verifica ai Comuni interessati.

Le aree in oggetto ricadono altresì all'interno del SIC IT1110019 "Confluenza Po – Dora Baltea" e della ZPS "Zona di protezione speciale del Baraccone, Confluenza Po-Dora Baltea" (Direttive Comunitarie per la conservazione della biodiversità 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli").

Gli interventi in progetto sono finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica con successiva rinaturazione nell'area della confluenza della Dora Baltea nel Po, ricompresa nei Comuni di Crescentino (VC) e Brusasco (TO) e Verrua Savoia (TO), secondo quanto indicato e previsto dalla DGR n. 12-7237 del 20/07/2018 "Aggiornamento del programma operativo gestione sedimenti confluenza Po-Dora Baltea".

In particolare si prevede:

- l'apertura del canale Nord per un tratto di circa 880 m, 50 m di larghezza e circa 4 m di profondità;
- la realizzazione di due aree di rinaturazione: l'area 1 ricompresa tra il ramo Nord e il ramo Sud e l'area 2 collocata a destra del ramo Sud con asportazione di materiali litoidi e successivi rimodellamenti morfologici e ricostituzione di habitat prioritari;
- la realizzazione di ulteriori aree di rinaturazione per una fascia di 20 m a Nord del Canale e a contorno dell'area di rinaturazione 2 con ridestinazione d'uso a carattere naturalistico di aree attualmente agricole;
- la dismissione di un tratto di difesa spondale in prismi lungo la sponda sinistra del Po per la lunghezza di immissione del nuovo canale Nord e recupero del materiale per la realizzazione di nuova difesa spondale a protezione dello sbocco del medesimo;



- la costruzione di una difesa in cassero di 370 m per evitare possibili divagazioni del canale Nord;  
- la realizzazione di viabilità provvisoria e di un guado di attraversamento sulla Dora Baltea con successivo ripristino dei luoghi.

Le modificazioni morfologiche connesse allo scavo del Canale Nord comporteranno il taglio di una superficie boscata di circa 32.426 mq che in parte interesserà boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico.

Ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 32/2008 e s.m.i. gli interventi in oggetto, considerati nella loro interezza, sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione in quanto vengono previste trasformazioni boschive per una superficie superiore ai **30.000 mq.**

Ciò premesso,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

preso atto che le trasformazioni in progetto, prevedono il ripristino dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, attraverso misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale dell'ambito fluviale e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche,

preso atto che il canale Nord verrà scavato ripristinando il tracciato "storico" di un ramo del fiume ora interrato e in parte occupato da pioppeti in parte da aree boscate,

tenuto conto che l'alterazione dei caratteri connotativi del paesaggio di riferimento avverrà in particolare nelle fasi di cantiere per poi essere annullata a seguito dei ripristini ambientali che verranno iniziati da subito e proseguiti per l'intera durata quinquennale dell'intervento,

considerato che a fronte di una trasformazione boschiva pari a 32.426 mq si prevedono interventi di compensazione che ricreeranno formazioni arboree rientranti in parte nell'habitat prioritario 91E0 (foreste alluvionali di *Alnion glutinosa* e *Fraxinus excelsior*) per 76.605 mq e in parte nell'habitat prioritario 91F0 (foreste miste ripariali dei grandi fiumi) per una superficie di 4.900 mq,

tenuto conto che gli interventi di trasformazione delle superfici boscate previsti, a seguito delle compensazioni avranno un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,



accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c), g) ed f) del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte e se realizzate sulla base delle indicazioni fornite non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata a condizione che:

- si limitino gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di estrazione di sabbie e ghiaie) che possano interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali in funzione di quanto appurato in sede congiunta di Conferenza dei servizi in relazione alle necessità di tutela del corso d'acqua e delle aree protette; in particolare si limiti ai tratti effettivamente necessari a garantire lo svolgimento delle operazioni di cantiere, l'apertura di nuova viabilità provvisoria, prevedendo il ripristino dei sedimenti interessati;
- si assicuri la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale al fine del mantenimento degli ecosistemi naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- si fanno salve tutte le ulteriori indicazioni e limitazioni derivanti dalle necessità conservazione delle caratteristiche di naturalità delle aree in oggetto, espresse dagli enti competenti, in conformità con il piano d'area vigente del Parco del Po- tratto torinese.

Per quanto attiene gli effetti degli interventi sulla componente boschiva, sarà comunque necessario verificare ulteriormente che le compensazioni in progetto rispondano a quanto previsto ai sensi della normativa forestale vigente in relazione alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g. del Codice.

Si evidenzia altresì che laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante al Prg, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza, oltreché con le prescrizioni, anche con le norme di indirizzo e le direttive contenute nel Ppr approvato.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00008670 del 11/08/2020 - Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00074741 del 11/08/2020



Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20..

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00008670 del 11/08/2020 - Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00074741 del 11/08/2020



**Spett.le** Regione Piemonte  
 Direzione Competitività del Sistema Regionale  
 Settore di Polizia mineraria, cave e miniere  
 attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**Epc** arch. Patrizia Altomare  
 patrizia.altomare@regione.piemonte.it

dott.ssa Laura Sartore  
 laura.sartore@regione.piemonte.it

dott.ssa Francesca Restano  
 francesca.restano@beniculturali.it

**Class  
 Oggetto**

34.43.01/21

I.l.r.r. 23/2016 e 40/98, Dlgs 152/2006- Fase di valutazione della procedura di VIA, autorizzazione estrattiva e contestuale Valutazione di Incidenza inerente il progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL.

Conferenza di Servizi convocata per il giorno 1° settembre 2020, poi rinviata al 16 settembre 2020 ore 11.00

**DELEGA**

In riscontro alla convocazione in oggetto si comunica che la dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio è impossibilitata a partecipare a causa di concomitanti e inderogabili impegni pregressi.

Delega pertanto alla partecipazione il funzionario archeologo dott.ssa Francesca Restano (francesca.restano@beniculturali.it).

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO REGIONALE**

**dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO**



BENTIVOGLIO RAVASIO  
 BEATRICE MARIA  
 MIBACT  
 11.09.2020 04:17:04 UTC



Ministero  
 per i beni e le  
 attività culturali  
 e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – tel. 011/5220 440 - PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it - PEO: sr-pie@beniculturali.it

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00009451 del 14/09/2020





Allegato A 3

## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

**DETERMINAZIONE N. 204**

Moncalieri, 11/12/2020

senza impegno di spesa

#### Oggetto

**Comuni di Brusasco, Verrua Savoia e Crescentino. L.L.R.R. 23/2016 e 40/1998, D.lgs. 152/2006 – Fase di valutazione della procedura di VIA, autorizzazione estrattiva e contestuale Valutazione di Incidenza inerente al progetto *Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5*. Rif. Pos. 2019-08/VAL. Parere e contestuale Giudizio di Valutazione di Incidenza.**

Premesso che:

- con nota prot. n. 205 del 13.1.2020 (prot. Ente-Parco n. 40 del 13/1/2020) la Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, ha dato comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale della Regione, della documentazione progettuale inerente la richiesta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. n. 40/1998 in combinato disposto con l'art 2-bis del d.lgs. 152/2006, di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto "*Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5*", localizzato nei comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO) - Pos. 2019-08/VAL;
- con nota prot. 758 del 18/3/2020 l'Ente-Parco ha chiesto il supporto tecnico di ARPA Piemonte, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) che, a sua volta, con nota prot. 27510/22.04 del 31/3/2020 (prot. Ente-Parco n. 899 del 31/3/2020) ha inviato il proprio contributo tecnico per l'istruttoria;
- il Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi in modalità asincrona per il giorno 8/4/2020 (prot. Ente-Parco 746 del 19/3/2020);
- con nota prot. n. 907 del 1°/4/2020 l'Ente-Parco ha inviato al Settore regionale competente le proprie osservazioni e richieste di integrazioni rispetto alla documentazione progettuale esaminata;
- il Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. 8090 del 28/7/2020 (prot. Ente-Parco 2148 del 28/7/2020) ha trasmesso le integrazioni progettuali predisposte dal proponente ed ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il

**Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese**

Sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO) - tel. 0039 011 4326520

Sede operativa – Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po (TO) – tel. 0039 011 4326550

C.F. 06398410016

PEC [parcopocollina.to@pec.it](mailto:parcopocollina.to@pec.it)

[www.areeprotettepotorinese.it](http://www.areeprotettepotorinese.it)

giorno 1/9/2020, successivamente rinviata al giorno 16/9/2020 con nota prot. 8768 del 13/8/2020 (prot. Ente-Parco 2290 del 13/8/2020);

- parimenti, con nota prot. 8085 del 27/7/2020 (prot. Ente Parco 2144 del 27/7/2020) il medesimo Settore ha convocato l'Organo tecnico Regionale per il giorno 1°/9/2020, successivamente rinviato al giorno 16/9/2020 con nota prot. 8767 del 13/8/2020 (prot. Ente Parco 2289 del 13/8/2020);
- ARPA Piemonte ha pertanto fatto pervenire il proprio ulteriore contributo di supporto tecnico con nota 72258 dell'11/9/2020 (prot. Ente-Parco 2496 del 14/9/2020);
- con nota prot. 2529 del 15.9.2020 l'Ente-Parco ha inviato le proprie valutazioni all'Organo tecnico regionale in merito alla documentazione integrativa inviata dal proponente;

considerate le risultanze di quanto emerso nel corso dell'Organo tecnico Regionale e nella successiva Conferenza dei Servizi, entrambi svoltisi il giorno 16/9/2020;

visto il verbale dell'Organo Tecnico Regionale inviato dal Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere della Regione Piemonte e pervenuto il 24/9/2020 (prot. Ente-Parco n. 2650);

visto il verbale della Conferenza dei Servizi trasmesso dal medesimo Settore con nota prot. 10136 del 29/9/2020 (prot. Ente-Parco 2690 del 29/9/2020);

considerato che il 7/10/2020 si è tenuto presso la sede dell'Ente-Parco (Cascina Le Vallere) un incontro con i progettisti, per cercare di chiarire le criticità evidenziate;

considerato che il competente Settore regionale, con nota prot. 12228 dell'11/11/2020 (prot. Ente-Parco 3129 dell'11/11/2020) ha inoltrato alcune integrazioni presentate spontaneamente dal proponente ed ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 19/11/2020, ed inoltre il medesimo Settore regionale, con nota prot. 12229 dell'11/11/2020 (prot. Ente-Parco n. 3130 dell'11/11/2020) ha convocato l'Organo tecnico Regionale per il giorno 19/11/2020;

vista la relazione di supporto tecnico inviata da ARPA Piemonte il 20/11/2020 (ns. prot. 3260 del 20/11/2020);

considerato che l'intervento ricade nella Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea e pertanto è necessaria l'espressione del parere di competenza dell'Ente-Parco, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), con riferimento al Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 982-4328 dell'8.3.1995;

vista l'istruttoria, predisposta dall'Ufficio tecnico dell'Ente-Parco, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, in base alla quale si esprime parere favorevole rispetto all'intervento proposto, per le considerazioni e nei limiti esposti nell'istruttoria stessa;

considerato che l'intervento ricade anche nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale IT1110019 "*Baraccone (Confluenza Po-Dora Baltea)*" e che pertanto è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della sopra richiamata legge regionale;

visto il regolamento per la gestione delle modalità di rilascio dei pareri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po torinese con deliberazione n. 40 del 22/12/2005, e confermato dal Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina Torinese, con deliberazione n. 8 del 13/1/2012;

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), in particolare gli articoli 6, 20 e 26, comma 12;

nell'ambito e in conformità con gli indirizzi in materia rilascio di pareri, disposti dal Consiglio dell'Ente con provvedimento n. 8 del 13/1/2012;

## DETERMINA

di esprimere, relativamente al procedimento in oggetto, **parere favorevole, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), per le considerazioni e nei limiti in premessa esposti, contenuti nell'istruttoria allegata** alla presente determinazione per farne parte integrante;

di stabilire, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, che l'attività dovrà essere regolata da apposita convenzione fra la Società proponente e l'Ente-Parco, sulla base dei contenuti di cui al sopra richiamato art. 3.10;

di esprimere **giudizio di Valutazione di Incidenza favorevole**, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), **subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate al punto 6) dell'allegata istruttoria**, che vengono richiamate nel presente dispositivo per farne parte integrante, le quali contengono anche la **prescrizione di misure di mitigazione** che devono essere adottate dal proponente nel corso dell'attuazione dell'intervento in esame.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale [www.areeprotettepotorinese.it](http://www.areeprotettepotorinese.it).

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

*firmato in originale* .....

Allegato: Istruttoria tecnica.

Il funzionario istruttore  
responsabile dell'area area pianificazione  
e riqualificazione ambientale  
Roberto Damilano

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
.....

*Moncalieri,*

.....

.....

## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese

### ISTRUTTORIA TECNICA

prot. e data Ente	prot. e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
40 13.1.2020	205 13.1.2020	Comune di Brusasco, Verrua Savoia, Crescentino Regione Piemonte Settore attività mineraria e attività estrattive	Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea

#### Caratteri dell'intervento

##### 1. Descrizione sintetica del progetto

Il progetto è finalizzato a incrementare la funzionalità idraulica del nodo di confluenza Po-Dora Baltea e prevede la realizzazione, sulla sponda sinistra della Dora Baltea poco a NE dell'attuale confluenza, di un canale a sezione trapezia con lunghezza di circa 880 m e larghezza di fondo pari a circa 50 m, con profondità di scavo media pari a 3,40 m rispetto all'attuale piano campagna (per un volume complessivo pari a quasi 210.000 m<sup>3</sup> di materiale); la sponda sinistra del canale sarà rivestita, negli ultimi 370 m, da una scogliera realizzata in massi di cava intasati di terra.

Oltre a quanto sopra, sono previsti interventi di rinaturazione su due distinte aree poste a SO del canale per una superficie complessiva di quasi 108.000 m<sup>2</sup>. Circa 55.000 m<sup>2</sup> saranno interessati dalla messa a dimora di alberi e arbusti, in sostituzione dei pioppeti esistenti, finalizzati alla ricostituzione di popolamenti igrofilo riparali, circa 37.000 m<sup>2</sup> saranno interessati dalla creazione di praterie mesofile e, unicamente nell'area attigua al canale, su circa 15.000 m<sup>2</sup> si estenderà una prateria umida. Propedeuticamente alla realizzazione di questi interventi, la quasi totalità delle aree interessate saranno oggetto di scavo per una profondità media di 3,60-3,70 m rispetto all'attuale piano campagna; oltre a ciò, il progetto prevede la realizzazione di un bosco mesofilo, su una superficie di circa 5.000 m<sup>2</sup> posta in sponda sinistra (Nord) del canale.

Le sponde del canale di nuova realizzazione saranno inoltre rinverdate tramite la messa a dimora di specie salicine arboreo-arbustive.

L'intervento comporterà un'escavazione su una superficie catastale complessiva di circa 162.000 m<sup>2</sup>, per un volume totale lordo pari a circa 578.000 m<sup>3</sup> di materiale.

Il cronoprogramma indica in cinque anni la durata complessiva dei lavori, con una loro ripartizione in tre fasi, corrispondenti rispettivamente: all'escavazione della c.d. "area di rinaturazione 2" (della durata presunta di otto mesi con l'estrazione di un volume lordo di circa 111.000 m<sup>3</sup> di materiale), allo scavo della c.d. "area di rinaturazione 1" (che dureranno circa 13 mesi con l'estrazione di circa 186.000 m<sup>3</sup> di materiale) e, successivamente, allo scavo del canale e al completamento di quello dell'area di rinaturazione 2 (che avrà una durata di circa 19 mesi con l'estrazione di 280.000 m<sup>3</sup>).

Per la realizzazione del progetto si prevede l'impiego di due escavatori idraulici cingolati a benna rovescia, di una pala meccanica cingolata e di un dozer.

Per l'accesso all'area sono previsti l'adeguamento di due diversi tracciati (che potranno essere utilizzati contemporaneamente o in alternativa uno all'altro), uno in sponda sinistra e uno in sponda destra della Dora Baltea: quest'ultimo si dipartirà direttamente dall'impianto di selezione e vagliatura posto circa un chilometro a NO e prevede la realizzazione di un guado temporaneo poco a Sud del canale in progetto, che sarà realizzato in materiale sciolto con una larghezza in testa pari a 8 m e sarà caratterizzato da sette tubazioni in lamiera ondulata di 2,20x1,97 m che, per impedire il completo smantellamento del guado durante le piene, verranno fissate tra loro con un cavo in acciaio ancorato a micropali infissi su entrambe le sponde.

##### 2. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta

L'intervento ricade nell'area classificata: *Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea*, nella quale vigono le norme vincolistiche di cui all'art. 8 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

### 3. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area di intervento ricade all'interno della zona classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110019 "Baraccone (Confluenza Po-Dora Baltea)" in gestione all'Ente-Parco.

### 4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004, L.R. 20/1989)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 982-4328 dell'8.3.1995.

### 5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'Area l'intervento ricade:

- all'interno della fascia di pertinenza fluviale;
- all'interno della zona 149.N2.

Ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, l'art. 3.10 comma 2 prevede quanto segue:

.....

2. Sulla base di tali criteri le attività estrattive nella fascia fluviale sono soggette alle seguenti limitazioni: a) nella fascia di pertinenza fluviale:

a.1) .....

a.2) fatte salve le norme di cui alla lettera a.1) del presente articolo, l'attività estrattiva è ammessa, esclusivamente, quale componente integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua, sulla base delle indicazioni emergenti dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi posti in calce alle presenti Norme. L'attività estrattiva è altresì ammessa anche al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale purché i progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi dagli Enti di gestione. I progetti di intervento dovranno essere corredati dallo studio idraulico di cui alla lettera a.4) del presente articolo. Detti progetti, in coerenza con l'esigenza di mitigazione dei fattori di criticità e di rischio, dovranno adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal presente Piano, dovranno essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, e dovranno essere altresì escluse le forme di riconversione che ripropongano o introducano usi agricoli del suolo o altre utilizzazioni incompatibili con le norme di cui al presente Piano. Ai fini della riqualificazione ambientale degli invasi profondi, compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica, i progetti di intervento dovranno esaminare l'opportunità di realizzare specchi d'acqua di limitata profondità posti in collegamento o in continuità con essi per favorirne la rivitalizzazione biologica previa verifica delle eventuali interferenze delle quote di falda con la superficie topografica; analogamente dovranno valutare i casi e le possibilità di colmatatura parziale o totale degli invasi di cava, da attuare esclusivamente con la messa a discarica di materiali inerti compatibili, secondo i requisiti di legge per questo tipo di attività e con l'attivazione dei necessari e costanti controlli;

a.3) gli interventi di cui alla lettera a.2) del presente articolo devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 69/78, ovvero con l'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti. A seguito dell'approvazione del Piano di cui all' articolo 2 della L.R. n. 69/78 le convenzioni dovranno essere conformi anche agli indirizzi nello stesso definiti, in particolare per quanto concerne le quantità estraibili;

L'intervento è ammissibile in relazione al fatto che costituisce attuazione dell'Aggiornamento del Programma Operativo confluenza Po-Dora Baltea e delle procedure per l'attuazione degli interventi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 12-7237.

A seguito di approvazione in sede di conferenza dei servizi, l'attività deve essere tuttavia regolata da apposita convenzione fra Società proponente e Ente di gestione dell'area protetta, sulla base dei contenuti di cui al sopra richiamato art. 3.10 delle N.d.A. del Piano d'Area.

### 6. Osservazioni

Quanto riportato è tratto dalla relazione di supporto tecnico fornita da Arpa Piemonte con prot. 95543/22.04 il 20/11/2020 (prot. 3260 del 20/11/2020):

*Facendo seguito alle risultanze della CdS tenutasi il giorno 16/09 u.s., il proponente ha presentato alcuni chiarimenti spontanei finalizzati a superare le criticità evidenziate nel corso della stessa, in particolare, come dettagliato dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese con propria nota prot. n. 2529 del*

15/09/2020, per quanto attiene i previsti interventi di rinaturazione e la possibile incidenza di quanto in progetto su ittiofauna e avifauna tutelate dalle Direttive "Habitat" ed "Uccelli" e segnalate per la ZSC/ZPS.

Per quanto attiene l'ittiofauna, lo studio predisposto dal proponente evidenzia i possibili effetti negativi determinati dalla realizzazione del guado temporaneo previsto sulla Dora Baltea (a servizio della c.d. "viabilità 2" di cui è stato richiesto lo stralcio) sulla struttura dei mesohabitat e sulla velocità della corrente, che potrebbero determinare una riduzione più o meno marcata dell'idoneità ambientale per specie reofile quali *Cottus gobio* (presente nel tratto in questione con una popolazione abbondante e strutturata) e della continuità fluviale per le specie anadrome.

Oltre a ciò, nessuna valutazione è stata effettuata relativamente ai possibili impatti cumulati determinati dalla realizzazione del guado e delle opere, provvisori e non, necessarie alla costruzione del nuovo ponte della SP 31bis sulla Dora Baltea circa 1,5 km più a monte, il cui progetto è attualmente in corso di valutazione presso la Città Metropolitana di Torino; parimenti, permangono le lacune già evidenziate nella sopra citata nota in merito alla mancata valutazione della possibile incidenza degli interventi di adeguamento e dell'utilizzo della viabilità nel settore posto in sponda destra orografica della Dora Baltea.

In merito all'avifauna, resta non dimostrata la compatibilità di quanto previsto con i divieti di cui all'art. 51 delle Misure di conservazione sito-specifiche per la ZSC/ZPS "IT1110019" approvate con D.G.R. n. 31-3388 del 30/05/2016 relativi al disturbo delle aree utilizzate da *Grus grus* come dormitorio, dal momento che non vi sono elementi per escludere che gli ampi greti fluviali presenti all'interno del buffer di 500 m delimitato rispetto all'area di intervento possano essere selezionati in tal senso dalla specie (figura 1).




Figura 1 - Buffer di 500 m delimitato rispetto all'area di intervento (linea arancione) sovrapposto ad ortofoto volo AGEA2018.

Relativamente agli interventi di rinaturazione prospettati, permangono perplessità in merito all'impostazione generale del progetto, anche in virtù del fatto che non risulta sia stata adeguatamente valutata la compatibilità di detti interventi con le condizioni ambientali a contorno, in particolare per quanto attiene alcuni fattori in grado di condizionarne in maniera significativa sia il buon esito che la possibilità di perpetuarsi e sostenersi nel tempo, quali, ad esempio, la frequenza con cui in post operam le aree oggetto scavo e rimodellamento saranno allagate o l'entità e le caratteristiche del trasporto solido in tali settori.

Alla luce della relazione di supporto tecnico fornita da ARPA Piemonte, valutato quanto emerso in sede di Organo Tecnico Regionale e Conferenza dei Servizi, **si elencano le seguenti condizioni prescrittive, le quali contengono anche le misure di mitigazione che devono essere adottate dal proponente nel corso dell'attuazione dell'intervento in esame:**

- 1) Il guado definito per l'accesso all'area Ovest consiste in una struttura libera di pezzi prefabbricati ancorati tra di loro e alla sponde da funi di acciaio. **La soluzione realizzativa, emersa in sede di conferenza dei servizi, e che è stata definita, non prevede strutture di**

**ancoraggio in alveo tipo berlinese, ma il solo posizionamento di tubi prefabbricati in CA reciprocamente liberi**; questa soluzione rappresenta un'opera i cui effetti di lacustrizzazione delle acque a monte dovrebbero essere più contenuti rispetto all'ipotesi inizialmente presentata. L'Ente-Parco chiede che in merito a questa struttura, di cui non è nota la precisa ubicazione né la reale tipologia strutturale, **sia effettuata una valutazione preventiva, in particolare ante operam, da parte di un ittiologo esperto, nonché in corso d'opera e post operam, al fine di fornire tutte le soluzioni e gli elementi migliorativi e mitigativi che possono essere messi in atto e che dovranno essere necessariamente adottati.**

- 2) Con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori dovrà essere concordato con l'Ente-Parco un **piano di monitoraggio dei taxa faunistici di interesse conservazionistico**, finalizzato a minimizzare gli impatti negativi su detta fauna e a garantire il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche in vigore per la ZSC, prevedendo espressamente la possibilità di introdurre in tempo reale eventuali periodi di fermo lavori in base alle evidenze derivanti dall'attività condotta. Dovrà essere pertanto fornita periodica e tempestiva comunicazione all'Ente-Parco in merito agli esiti del monitoraggio.
- 3) Alla luce del fatto che l'estensione delle aree oggetto di rinaturazione con la sola modifica del soprassuolo è quantificata nell'aggiornamento del Programma operativo approvato con D.G.R. 12-7237 del 20/7/2018 in 55.000 m<sup>2</sup>, dovrà essere ampliata sino a tale ammontare la superficie interessata dalla realizzazione della c.d. "unità D" (cfr. tavola 5.1 int. di novembre 2020). In alternativa, potranno essere concordati con l'Ente-Parco interventi di restauro ecologico e potenziamento della vegetazione ripariale in contesti simili a quello in esame, individuando aree di pari estensione in altri settori della ZSC/ZPS. A seguito di una verifica del territorio circostante l'area di intervento, si chiede che i circa 2,5 Ha mancanti rispetto ai 5,5 Ha previsti nell'*Aggiornamento programma operativo gestione sedimenti Confluenza Po-Dora* contenuto nella DGR 20 luglio 2018, n. 12-7237, siano individuati intervenendo su **un'area demaniale posta in destra idrografia della Dora Baltea, che dovrà essere oggetto di un piano di ricostituzione del bosco igrofilo (Habitat 91E0\*)**. La mappa che segue (Fig. 2) evidenzia un'area appartenente al demanio idrico che potrebbe essere destinata a tale scopo. Sarà necessaria pertanto la definizione dettagliata del bosco che sarà realizzato (specie, numero di esemplari, durata e tipologia delle cure colturali) in modo da garantire l'attecchimento e l'affermazione delle piante messe a dimora.
- 4) Il progetto di dettaglio delle previste pozze eutrofiche dovrà essere predisposto con il **supporto di un erpetologo** al fine di ottimizzarne la funzionalità ed essere inviato per eventuali osservazioni all'Ente-Parco.
- 5) Per quanto attiene agli interventi di rinaturazione, si chiede che venga **stralciata la prospettata realizzazione della fascia a vegetazione erbacea nell'ambito della c.d. "unità C3"**, mantenendo tuttavia la previsione di realizzare nuclei di vegetazione elofitica (la cui composizione dovrà essere concordata con l'Ente-Parco) ai margini delle pozze eutrofiche; parimenti, venga stralciata la prevista realizzazione della c.d. "unità C1".
- 6) Le due unità **ambientali di cui si è richiesto lo stralcio al precedente punto 5) dovranno essere sostituite su tutta l'area di prevista realizzazione, dall'unità "C2": in merito a quest'ultima, dovranno essere messi a dimora esclusivamente nuclei di esemplari appartenenti a specie di salici arbustivi**, quali *Salix purpurea* e *S. eleagnos*.
- 7) In aggiunta ai robinieti a carico dei quali il progetto prevede interventi di miglioramento, all'interno dei popolamenti forestali che vegetano sulle c.d. "aree di conservazione e riqualificazione" (unità ambientale "A") **siano individuate, di concerto con l'Ente-Parco, delle superfici sulle quali effettuare azioni di restauro ecologico finalizzate a incrementare la funzionalità e il valore biologico delle cenosi**; in particolare si indica l'area posta a Sud delle zone di escavazione.
- 8) Al termine dei lavori, **la sezione della viabilità di accesso al sito** che dovesse essere stata

oggetto di adeguamento e ampliamento **dovrà essere riportata alla larghezza originaria e ripristinata la vegetazione adiacente.**

- 9) La durata degli interventi di **manutenzione delle opere a verde di nuova realizzazione dovrà essere di almeno cinque anni.**
- 10) Con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori e nel corso dei lavori stessi dovranno essere definiti **appositi e periodici momenti di confronto, con l'Ente-Parco e la Struttura di Arpa Piemonte competente**, eventualmente anche nell'ambito della commissione di controllo prevista dalla convenzione di cui all'art. 3.10 delle N.d.A. del Piano d'Area, **finalizzati a valutare l'esito degli interventi di rinaturazione realizzati, nonché dei monitoraggi**, per individuare le azioni correttive più idonee a risolvere eventuali criticità, e migliorarne l'efficacia.
- 11) **La Direzione Lavori dovrà inviare alla Struttura di Arpa Piemonte competente e all'Ente-Parco una comunicazione di avvio e fine lavori**, in modo da consentire la programmazione delle attività di controllo e verifica.




Fig. 2 – area demaniale oggetto di rinaturazione per una superficie complessiva di 2,5 Ha

## 7. Conclusioni

- Considerati gli elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate o adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprime: **parere favorevole, subordinatamente alla presentazione, da parte del proponente, dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 3.10 delle N.d.A. del Piano d'Area.**
- Relativamente al procedimento di **Valutazione d'Incidenza**, in merito all'intervento proposto si esprime un **giudizio di incidenza positivo, subordinato al rispetto delle prescrizioni, come riportate negli 11 punti di cui al precedente paragrafo 6) della presente istruttoria.**



D. G. R. n.                      del

OGGETTO: I.I.r.r. 23/2016 e 40/98, D.lgs 152/2006- Fase di valutazione della procedura di VIA, autorizzazione estrattiva e contestuale Valutazione di Incidenza inerente il progetto "Programma operativo di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – stralcio confluenza Po – Dora Baltea; Cat. A1.5", localizzato nei Comuni di Crescentino (VC), Verrua Savoia (TO) e Brusasco (TO).

---

## Allegato A

### **Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi inclusi nel medesimo provvedimento comprensivo della modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

#### **1. Premessa.**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, (indicate al punto 2 del presente Allegato) secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il Proponente dovrà comunicare, entro il termine previsto, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, (indicate al punto 3 del presente Allegato) sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il parere favorevole espresso da AIPo si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi con nota integrativa prot. AIPo n. 33287 del 29.12.2020. Ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da AIPo; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

L'autorizzazione AIPo prot. 00000350 del 13/01/2021 si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si

ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena. In caso di piene del corso d'acqua, infatti, nulla potrà essere richiesto all' Agenzia in termini d'indennizzo per i danni subiti dal Proponente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Per quanto non previsto nel parere AIPo prot. 00000350 del 13/01/2021, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito all'emissione del parere AIPo prot. 00000350 del 13/01/2021 ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

L' Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il parere favorevole prot. 00000350 del 13/01/2021 a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica, ovvero nel caso in cui per sopravvenute variazioni delle condizioni del corso d'acqua, le stesse siano giudicate incompatibili con il buon regime idraulico dello stesso, o in caso di inadempienza da parte del Proponente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Proponente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, l' Agenzia Idraulica provvederà in danno del Proponente.

## **2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA**

### *Progettazione esecutiva*

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* (fase di progettazione esecutiva).

- 2.1 Prima dell'inizio dei lavori, dovrà pervenire il crono-programma definitivo e le aree di stoccaggio del materiale sterile da ricollocare successivamente in loco (Enti competenti Settore polizia mineraria, cave e miniere e ARPA Piemonte);
- 2.2 in merito alla realizzazione del guado definito per l'accesso all'area Ovest, sia effettuata una valutazione preventiva, in particolare ante operam, da parte di un ittiologo esperto, nonché in corso d'opera e post operam, al fine di fornire tutte le soluzioni e gli elementi migliorativi e mitigativi che possono essere messi in atto e che dovranno essere necessariamente adottati, fornendo tempestiva comunicazione all'Ente-Parco (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.3 prima dell'avvio dei lavori dovrà essere concordato con l'Ente-Parco un piano di monitoraggio dei taxa faunistici di interesse conservazionistico, finalizzato a minimizzare gli impatti negativi su detta fauna e a garantire il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche in vigore per la ZSC, prevedendo espressamente la possibilità di introdurre in tempo reale eventuali periodi di fermo lavori in base alle evidenze derivanti dall'attività condotta. Dovrà essere pertanto fornita periodica e tempestiva comunicazione all'Ente-Parco in merito agli esiti del monitoraggio (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.4 il progetto di dettaglio delle previste pozze eutrofiche dovrà essere predisposto con il supporto di un erpetologo al fine di ottimizzarne la funzionalità ed essere inviato per eventuali osservazioni all'Ente-Parco (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.5 per quanto attiene agli interventi di rinaturazione, si chiede che venga stralciata la prospettata realizzazione della fascia a vegetazione erbacea nell'ambito della c.d. "unità

- C3" di cui alla tavola 5.1 int. planimetria progetto di rinaturazione habitat post operam datata nov. 2020 (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.6 , mantenendo tuttavia la previsione di realizzare nuclei di vegetazione elofitica (la cui composizione dovrà essere concordata con l'Ente-Parco) ai margini delle pozze eutrofiche; parimenti, venga stralciata la prevista realizzazione della c.d. "unità C1" (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.7 le due unità ambientali di cui si è richiesto lo stralcio ai precedenti punti 2.5 e 2.6, dovranno essere sostituite su tutta l'area di prevista realizzazione, dall'unità "C2" di cui alla tavola 5.1 int. planimetria progetto di rinaturazione habitat post operam datata nov. 2020, in merito a quest'ultima, dovranno essere messi a dimora esclusivamente nuclei di esemplari appartenenti a specie di salici arbustivi, quali *Salix purpurea* e *Salix eleagnos* (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.8 in aggiunta ai robinieti a carico dei quali il progetto prevede interventi di miglioramento, all'interno dei popolamenti forestali che vegetano sulle c.d. "aree di conservazione e riqualificazione" (unità ambientale "A") di cui alla tavola 5.1 int. planimetria progetto di rinaturazione habitat post operam datata nov. 2020, siano individuate, di concerto con l'Ente-Parco, delle superfici sulle quali effettuare azioni di restauro ecologico finalizzate a incrementare la funzionalità e il valore biologico delle cenosi; in particolare si indica l'area posta a Sud delle zone di escavazione (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.9 entro 60 giorni rispetto all'avvio dei lavori e nel corso dei lavori stessi dovranno essere definiti appositi e periodici momenti di confronto, con l'Ente-Parco e la Struttura di Arpa Piemonte competente, eventualmente anche nell'ambito della commissione di controllo prevista dalla convenzione di cui all'art. 3.10 delle N.d.A. del Piano d'Area, finalizzati a valutare l'esito degli interventi di rinaturazione realizzati, nonché dei monitoraggi, per individuare le azioni correttive più idonee a risolvere eventuali criticità, e migliorarne l'efficacia (Enti competenti Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e ARPA Piemonte);
- 2.10 si dovranno prevedere, negli interventi di ripristino ambientale, l'utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stagionali (Enti competenti Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e ARPA Piemonte);

#### *Fase di cantiere e di esercizio*

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio):

- 2.11 al termine dei lavori, la sezione della viabilità di accesso al sito che dovesse essere stata oggetto di adeguamento e ampliamento dovrà essere riportata alla larghezza originaria e ripristinata la vegetazione adiacente; (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.12 per quanto riguarda la gestione della fase di cantiere e le specie da utilizzare negli interventi di recupero ambientale, si ricorda quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 relativa alla necessità di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive e si chiede di verificare che nessuna specie vegetale inserita nella "Black-List" sia presente in progetto, coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal gruppo di lavoro regionale disponibili al seguente link: "[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheinvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm)" (Enti competenti Settore polizia mineraria, cave e miniere, Direzione Agricoltura e cibo e ARPA Piemonte);
- 2.13 in corso d'opera, dovranno essere rispettati obblighi, divieti e buone pratiche che le normative in vigore riportano per la buona gestione dei cantieri (macchinari di servizio a norma CE con manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità,

effettuata su piattaforme impermeabilizzate; bagnatura periodica delle piste di cantiere e basse velocità dei mezzi sulle piste di cantiere, eventuali schermature a protezione dei ricettori di polveri e rumore; stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici, nonché sostanze pericolose, in isolamento rispetto al reticolo idrografico e le falde acquifere).(Ente competente ARPA Piemonte);

- 2.14 le operazioni di scavo e riporto dovranno essere adeguatamente raccordate ai profili esistenti, conferendo a versanti e scarpate un assetto stabile e naturaliforme. Occorrerà la massima cautela nel recuperare ed accantonare suolo e terreno vegetale risultanti dalle operazioni di scavo per il mantenimento inalterato della qualità, al fine del loro riutilizzo nel recupero ambientale: in particolare si dovranno separare le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non invertirle in fase di stesura finale.(Ente competente ARPA Piemonte);
- 2.15 dovrà essere valutata di volta in volta, in corso d'opera, la sussistenza o meno di vincoli specifici all'operatività, permettendo di intervenire, a limitare e/o sospendere l'attività di cantiere, al fine di contenere l'impatto ambientale, anche con riferimento alla presenza di gru svernanti nell'area a distanze che possano destare misure di cautela. Su segnalazione da parte dell'Ente di Gestione, i lavori potranno quindi interrompersi qualora venga accertata la presenza di aree di svernamento, o ogniqualvolta si rilevino situazioni di criticità nei confronti delle componenti ambientali. (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese);
- 2.16 dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98. (Ente competente ARPA Piemonte);
- 2.17 tutte le essenze alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Si tenga conto delle disposizioni in materia emanate da Regione Piemonte con DD.GG.RR. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/2/2016 e 33-5174 del 12/6/2017. (Ente competente ARPA Piemonte);
- 2.18 venga redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale che sviluppi le proposte relative alle singole matrici riassunte nello Studio preliminare ambientale, da concordarsi con ARPA e con l'Ente di Gestione. (Enti competenti Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e ARPA Piemonte).
- 2.19 in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, l'attività dovrà essere regolata da apposita convenzione fra la Società Proponente e l'Ente-Parco, sulla base dei contenuti di cui al sopra richiamato art. 3.10; (Ente competente Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese );

### **3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati**

Prescrizioni tecniche:

1. il Proponente deve indicare l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. il Proponente dei lavori dovrà comunicare per iscritto all'ufficio operativo AIPo e all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e il crono-programma degli

- stessi, in modo da permettere all'AIPo delle ispezioni in corso d'opera atte a verificare le lavorazioni che interessano l'argine e la sponda;
3. dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall' AIPo, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo;
  4. prima dell'inizio dei lavori, dovrà pervenire il rilievo georeferito dello stato di fatto dell'area, comprese le batimetrie, riportando tutte le sezioni di controllo come da parere AIPo prot. n. 350 del 13.01.2021;
  5. gli elaborati di as-built dovranno essere predisposti sulla base di un rilievo georeferito alla rete fiduciaria AIPo se disponibile; in assenza il Proponente dovrà fornire le monografie dei caposaldi utilizzati;
  6. in merito alla calibrazione del modello, si richiede di riportare a pag. 35 della Relazione idraulica (El. 3) le tabelle citate, ma non presenti, riportanti le altezze idrometriche in quote assolute, sia dello stato di fatto sia dello stato di progetto. I punti delle tabelle su citate devono essere indicati nelle planimetrie delle mappe con assegnato periodo di ritorno (dall'El. 24 all'El.34);
  7. in virtù del fatto che alcuni elaborati progettuali forniti risultano di difficile lettura, data la modellazione idraulica bidimensionale difficilmente rappresentabile in cartografia statica, dovranno essere inviate via PEC al Settore Difesa del Suolo, al Settore Polizia mineraria, cave e miniere ed all'AIPo. le seguenti precisazioni:
    - planimetria con indicazione delle aree a differente scabrezza introdotte nella modellazione; seppur vero che sono stati indicati generalmente i due dati di scabrezza utilizzati nell'alveo e nelle golene, nell'area di confluenza risulta difficile suddividere tali ambiti, senza la relativa indicazione planimetrica;
    - file di modellazione idraulica bidimensionale utilizzati, comprensivi dei file di input e output di HEC-RAS e RasMapper, anche al fine di ulteriori analisi e per confronti con i successivi scenari; inoltre, sebbene consci che HEC-RAS non consenta l'esportazione immediata dei filmati delle risultanze della modellazione bidimensionale, si richiede l'estrazione dei filmati delle modellazioni (magari tramite registrazione video dello schermo) almeno per i valori della profondità di allagamento (depth) e della velocità della corrente, per tutte le simulazioni idrauliche bidimensionali effettuate;
  8. nel caso di occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, preso atto delle indicazioni fornite dall'Autorità idraulica competente, il Proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere regolare concessione secondo i disposti della l.r. 18.05.2004 n. 12 e relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R rivolgendosi al Settore Tecnico Regionale competente per territorio. Analogamente anche per l'eventuale asportazione di materiale litoide appartenente al demanio idrico fluviale dovrà essere richiesta ed ottenuta regolare concessione, sempre da parte del Settore Tecnico Regionale competente per territorio e sempre secondo i disposti della normativa sopraccitata ed, in tal caso, anche secondo le modalità e con l'applicazione del relativo canone stabilito dalla D.G.R. 09.02.2015 n. 21-1004; mentre essendo un progetto incluso nel Piano di gestione dei sedimenti, lo svincolo del vincolo idrogeologico non deve essere richiesto perché è sufficiente il parere rilasciato dall'AIPo;
  9. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128; ;
  10. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il Proponente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, con particolare riguardo al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
  11. per quanto attiene la tutela archeologica, verificato che le opere in progetto non ricadono in aree interessate da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati, i cui territori risultano comunque interessati da pregressi rinvenimenti

archeologici e tracce di insediamenti antichi, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di scavo previsti. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli. 822, 823 e 826 del Codice Civile, darne comunicazione entro le ventiquattro ore alla competente Soprintendenza. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte del funzionario incaricato della Soprintendenza, onde evitare di incorrere negli illeciti amministrativi e nei reati di cui agli articoli 161, 164, 175 e 176 del Codice dei beni culturali nonché degli articoli 635 e 733 del Codice Penale;

12. l'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del Proponente;
13. il Proponente dovrà realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e sorvegliare il sito durante le ore notturne, i giorni di inattività e festivi in modo tale da impedire l'accesso ai siti a chiunque non sia autorizzato. In tali giorni, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;
14. in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori;
15. resta a carico del Proponente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;
16. il Proponente non specifica nulla al riguardo delle telecamere, pertanto si intende che abbia rinunciato alla loro installazione. Tuttavia, qualora sia un refuso della relazione idraulica, si chiede che vengano descritte la tipologia dell'impianto e le opere che eventualmente dovranno essere realizzate;
17. per il periodo di esercizio dell'attività dovrà essere messo a disposizione un recapito h24, collegato ad servizio di reperibilità col quale attivare eventuali interventi urgenti in massimo due ore. Inoltre in caso di emissione di Bollettino allerta con codice arancione o superiore per il rischio idraulico sul bacino della Dora Baltea da parte del Centro Funzionale ARPA, la cui osservazione sarà a cura del Proponente, il medesimo dovrà garantire la immediata disponibilità di uomini e mezzi per intervenire in caso di necessità;
18. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
19. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
20. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
21. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
22. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
23. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
24. per il trattamento del materiale estratto il proponente è tenuto prioritariamente a prevedere l'impiego dell'impianto sito in località Borgo Revel nel Comune di Verolengo, con distanza dal sito di cava di circa 1,5 km; ed unicamente in subordine, nel caso di provata

- indisponibilità di detto impianto, l'impianto in località Pratoregio nel Comune di Chivasso, distante dal sito di cava circa 22 km, dandone preventiva comunicazione al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte a mezzo pec;
25. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
  26. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/06).
  27. devono essere posizionati dei capisaldi in numero non inferiore a 5 (cinque) e devono essere ubicati in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; ed entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
  28. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai seguenti mappali:
  29. Comune di Verrua Savoia (TO)
    - Foglio 10, pp.cc. 2 – 7 – 10 – 13 – 14 - 15;
    - Foglio 11, pp.cc. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12;Comune di Crescentino (VC)
    - Foglio 38, pp.cc. 228 – 230 – 30 – 32 - 33;così come riportato negli elaborati di progetto;
  30. la massima profondità di scavo non dovrà superare le quote riportate nella Planimetria di progetto n. elaborato 3.4 datata novembre 2019;
  31. la DGR n 12-7237 del 20/07/2018 prescriveva che "l'altezza media di scavo doveva essere pari a 3 m per il canale posto più a nord e di circa 2 m per il canale posto più a sud (considerando la profondità di fondo scavo tra 153 m s. m. in prossimità dell'attuale alveo della Dora Baltea e 150 m s.m. in prossimità del Po)". Tuttavia, essendo presente del materiale sterile, dal punto di vista commerciale, in superficie, lo scavo sarà approfondito anche di oltre 4 m rispetto al piano campagna (vedasi el. 7 Plan\_scavi), pertanto al fine di evitare che la maggior profondità di scavo possa incidere negativamente sull'approfondimento del fondo alveo, si prescrive che il materiale sterile sia compattato dopo il ricollocamento in loco. L'intero intervento, dovrà essere suddiviso in almeno cinque macro-aree, prevedendo il riempimento dello scavo, con il materiale sterile alla fine della macro-area di scavo, al fine di evitare che le aree siano esposte per troppo tempo agli eventi di piena con una maggiore profondità di scavo di quella prevista dalla DGR. Il cronoprogramma dovrà tenere in conto di tale prescrizione in merito all'organizzazione del cantiere. Per maggiore chiarezza è opportuno riportate nella planimetria di scavo (el. 7 Plan\_scavi) anche la quota finale di progetto;
  32. il guado non dovrà in nessun caso restringere la sezione del corso d'acqua esistente, pertanto, se necessario, dovranno essere incrementate le tubazioni e diminuita la lunghezza del rilevato, sulla base del rilievo dello stato di fatto che dovrà essere inoltrato prima dell'inizio dei lavori, con indicazione planimetrica del guado. Dovrà essere inoltrato un calcolo strutturale delle opere che dovranno essere in grado, tramite gli ancoraggi, di trattenere le tubazioni, verificando che le azioni sollecitanti non provochino scivolamenti di scarpata, distacchi di sponda e dispersione dei micropali in alveo. A fine dei lavori dovranno essere ripristinati i luoghi, compresa la rimozione dei micropali e di tutte le opere provvisorie accessorie per la realizzazione del guado;
  33. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla realizzazione del guado dovrà essere effettuata una prima correlazione tra i livelli segnalati dall'asta idrometrica a monte del guado che si intende installare e l'idrometro posto al ponte di Borgo Revel. Tale correlazione deve essere monitorata e aggiornata bimestralmente;
  34. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo del fiume, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello

stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

35. nell'elaborato 21 "Relazione Idraulica Integrativa Per L'attuazione delle Prescrizioni AIPo Prot 00009852 DDL 21/09/2020" (Nov. 2020) viene proposto il monitoraggio di due sezioni trasversali al fine di monitorare il reale comportamento della configurazione prevista: una sulla Dora Baltea a monte dell'imbocco del canale in progetto (la RS 900) ed una nel tratto intermedio del canale in progetto (la RS1600), da sottoporre a monitoraggio almeno una volta all'anno e dopo ogni evento di piena. Si richiede pertanto l'invio di tali informazioni via PEC al Settore Difesa del Suolo, al Settore Polizia mineraria, cave e miniere ed all' AIPo. dopo ogni evento di piena significativo ed almeno una volta l'anno; pertanto se non avverranno eventi di piena significativi nell'anno 2021, al più nel mese di dicembre 2021 dovranno pervenire le due sezioni trasversali suddette complete di riferimento planimetrico delle stesse; così per ogni anno successivo, almeno fino a fine intervento;
36. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
37. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
38. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del d.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
39. Il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
  - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
40. durante l'esecuzione delle opere, dovranno essere trasmesse all'AIPo bimestralmente e comunque dopo ogni evento significativo di piena il rilievo dello stato di fatto del momento, riportando tutte le sezioni di controllo dell'elaborato 35 e di tutte le sezioni di progetto dell'elaborato 3.4, salvo ulteriori richieste da parte di AIPo durante l'esecuzione delle opere;
41. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
42. in caso di rinuncia dell'intervento, da parte del Proponente, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'AIPo che, per motivi di servizio o di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento delle opere già eventualmente realizzate, senza che il Proponente possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti;

Prescrizioni specifiche:

43. i lavori di coltivazione di cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
  - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale area di cava venga perimetrata con idonea recinzione d'altezza non inferiore a 2m;
  - si sia ottemperato alle prescrizioni ante operam;
44. la scadenza dell'autorizzazione per il recupero morfologico ambientale dell'area di cava, è fissata in 5 anni successivi alla data della D.G.R. conclusiva del procedimento;
45. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;



46. con frequenza mensile sia nella fase ante operam, per caratterizzare la componente prima dell'avvio dei lavori di scavo e successivamente, in fase di corso d'opera, la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata; I piezometri dovranno essere quotati alla testa pozzo al fine di eseguire, in concomitanza con le campagne di monitoraggio qualitativo, anche misurazioni della soggiacenza che consentano di restituire una rappresentazione cartografica della freaticimetria locale;
47. le attività di scavo in presenza di affioramenti di falda dovranno essere realizzate avendo cura di non innescare ruscellamenti incontrollati di acque torbide verso la limitrofa Dora Baltea;
48. eventuali riscontri visivi in superficie di inquinamenti delle acque connessi alla perdita di lubrificanti e/o carburanti dai mezzi di escavazione dovrà comportare la temporanea cessazione delle attività di scavo per consentire di adottare le cautele indicate nel piano di emergenza relativo agli sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
49. atteso che la ditta ha dichiarato di non utilizzare i limi di lavaggio nelle operazioni di riprofilatura e rinaturazione, ma esclusivamente il materiale sterile derivante dagli scavi, si ribadisce il divieto di utilizzo dei limi di lavaggio nelle operazioni di recupero ambientale;
50. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
51. il Proponente è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel parere MIBACT| MIBACT\_SR-PIE|15/09/2020|0003850-P, nel parere AIPo prot. 00000350 del 13/01/2021 e nella Determinazione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese n. 204 dell'11/12/2020 con la quale l'Ente ha espresso il proprio parere favorevole e il contestuale Giudizio di Valutazione di Incidenza;
52. la scopertura del terreno vegetale, se presente, così come i lavori di coltivazione e recupero morfologico ed ambientale previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
53. il terreno vegetale derivante dallo scortico e lo sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
54. si ritiene opportuno limitare il più possibile il permanere di zone rimaneggiate e prive di vegetazione, operando il recupero per lotti successivi ed effettuando anticipatamente, se del caso, la semina di specie erbacee sulle superfici interessate, al fine di limitare il più possibile la diffusione di specie pioniere e/o invasive indesiderate e nel contempo limitare i fenomeni di ruscellamento superficiale e l'azione erosiva del vento;
55. occorre valutare la necessità di proteggere il materiale vivaistico arbustivo ed arboreo dall'azione di disturbo degli animali selvatici mediante posa di shelter;
56. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;
57. a fine lavori sia eseguito un rilievo topografico (anche non completo della parte batimetrica) della zona di confluenza in cui sono stati eseguiti lavorazioni, al fine di poter verificare nei successivi anni le ulteriori modificazioni morfologiche dei due corsi d'acqua, da trasmettere via PEC al Settore Difesa del Suolo, al Settore Polizia mineraria, cave e miniere ed all'AIPo;
58. il direttore dei lavori dovrà comunicare all'ufficio operativo AIPo per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, la data di fine lavori e trasmettere idonea dichiarazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni

impartite nella presente nota AIPo". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione" e degli elaborati di as-built di tutte le opere realizzate;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

59. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
60. per la protezione dei cumuli di terreno vegetale dovranno essere utilizzate le seguenti specie:
  - Graminacee: Dactylis glomerata 18%; Festuca pratensis 25%; Lolium multiflorum 7%; Phleum pratense 10%; Arrhenatherum elatius 10%;
  - Leguminose: Lotus corniculatus 12%; Trifolium pratense 8%; Trifolium repens 10%;
61. entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
62. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di coltivazione;
63. l'estensione delle aree oggetto di rinaturazione con la sola modifica del soprassuolo è quantificata nell'aggiornamento del Programma operativo approvato con D.G.R. 12-7237 del 20/7/2018 in 55.000 m<sup>2</sup>, dovrà essere ampliata sino a tale ammontare la superficie interessata dalla realizzazione della c.d. "unità D" (cfr. tavola 5.1 int. di novembre 2020). Si richiede, nella fase ante operam, la presentazione di un progetto il quale preveda che i circa 2,5 ha mancanti rispetto ai 5,5 ha previsti siano individuati intervenendo su un'area demaniale posta in destra idrografia della Dora Baltea, che dovrà essere oggetto di un piano di ricostituzione del bosco igrofilo (Habitat 91E0\*), in conformità a quanto previsto nella determinazione 204 del 11/12/2020 dell'Ente di gestione delle aree protette del Po;
64. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
65. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
66. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
67. in nessun caso il Proponente potrà rivalersi su AIPo in conseguenza del rilascio del parere prot. 00000350 del 13/01/2021, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento delle opere realizzate dal Proponente stesso o alla salvaguardia dei terreni limitrofi e retrostanti;
68. restano a totale carico del Proponente tutti gli oneri di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate per la realizzazione delle opere in esame. A lavori ultimati saranno a totale carico dell'esecutore dei lavori tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate dagli stessi, ivi comprese le strade, le rampe, il guado, le piste utilizzate dai mezzi di lavoro e ogni altra opera accessoria;
69. è a carico del Proponente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando l'AIPo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua e/o incidenti in alveo, pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici,

- per il tempestivo allontanamento di mezzi e uomini dall'area di cantiere e, in generale, dalle aree allagabili;
70. in nessun caso il Proponente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, qualora intervengano modificazioni all'assetto del tratto del fiume Dora Baltea considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quanto presente al momento del rilascio del parere idraulico;
  71. il parere idraulico rilasciato dall'AIPo s'intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono all'Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta; tale parere, infatti, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale, Comunale e di ogni altro Ente competente nel territorio;
  72. in caso di rinuncia dell'intervento, da parte del Proponente, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'AIPo che, per motivi di servizio o di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento delle opere già eventualmente realizzate, senza che il Proponente possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti;
  73. in nessun caso il Proponente potrà rivalersi su AIPo in conseguenza del rilascio del parere prot. 00000350 del 13/01/2021, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento delle opere realizzate dal Proponente stesso o alla salvaguardia dei terreni limitrofi e retrostanti;
  74. restano a totale carico del Proponente tutti gli oneri di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate per la realizzazione delle opere in esame. A lavori ultimati saranno a totale carico dell'esecutore dei lavori tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche interessate dagli stessi, ivi comprese le strade, le rampe, il guado, le piste utilizzate dai mezzi di lavoro e ogni altra opera accessoria;
  75. sarà, infine, onere a carico del Proponente, la manutenzione delle opere realizzate nel progetto oggetto di autorizzazione e del mantenimento della scogliera posta in sponda sinistra, riservandosi l'AIPo, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che venissero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua e la salvaguardia delle opere arginali. Il Proponente, in precedenti integrazioni ha dichiarato che le "La manutenzione delle opere verrà realizzata dal Proponente per il periodo di durata del cantiere". Tale affermazione, comprensibile dal punto di vista operativo ed imprenditoriale, non è purtroppo derogabile in termini assoluti in quanto le opere realizzate dovranno comunque essere oggetto di osservazione e di monitoraggio, anche a fronte dell'incertezza sulle dinamiche di deflusso e sulla stabilità dell'alveo e delle sponde che potranno instaurarsi a seguito della realizzazione dei canali;
  76. l'inizio lavori potrà avvenire solo a seguito della presentazione della fideiussione, da presentarsi in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e che verrà calcolata solo a seguito della presentazione del progetto di compensazione da presentare ante-operam. La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
    - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
    - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

- c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.